



Domanda di agevolazione fiscale per biocarburanti Prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e prova della plausibilità dell'adempimento delle esigenze sociali

Ai sensi dell'articolo 12b della legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) e degli articoli 19c e 19d dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.611), l'agevolazione fiscale per biocarburanti può essere concessa se le esigenze ecologiche e sociali sono adempiute.

Lasciare in bianco

1. Richiedente¹

Genere di richiedente	<input type="checkbox"/> Stabilimento di fabbricazione svizzero	<input type="checkbox"/> Importatore svizzero
Azienda		
Via	Numero	
NPA	Luogo	

2. Persona di contatto

Cognome		Nome	
Telefono		E-mail	

3. Biocarburante

Genere di carburante			
Voce di tariffa	.	N. conv.	
Forma (solo importazione)	In quale forma è importato il biocarburante? <input type="checkbox"/> Puro <input type="checkbox"/> Miscelato →		
Aggiunta di additivi (esclusi odorizzanti)? In caso affermativo, contrassegnare la casella che fa al caso	<input type="checkbox"/> In estate	<input type="checkbox"/> In inverno	
Materia prima	<input type="checkbox"/> Rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni ² → compilare allegati A1 + B <input type="checkbox"/> Altre → compilare allegati A2 + B + C		
Processo di fabbricazione			
Indirizzo dell'impianto (solo in caso di stabilimenti di fabbricazione svizzeri)			
Impiego del carburante	<input type="checkbox"/> Vendita e consumo proprio a scopo commerciale <input type="checkbox"/> Consumo propri a scopo privato <input type="checkbox"/> Produzione di energia elettrica (utilizzo stazionaria) <input type="checkbox"/> Altro:		

¹ La forma maschile si riferisce a persone di entrambi i sessi.

² Per la definizione di rifiuti biogeni e residui di produzione biogeni, vedi spiegazioni relative all'allegato A1 (punto 2).

4. Campioni

In caso di biocarburanti liquidi, insieme alla domanda vanno presentati anche dei campioni. A seconda dell'aggiunta, o meno, di additivi, si tratta dei seguenti campioni/documenti:

Carburanti con additivi	Carburanti senza additivi
<ul style="list-style-type: none"> - Materia prima: 2 campioni da 250 ml - Carburante con additivi: 2 campioni da 250 ml - Carburante senza additivi: 2 campioni da 250 ml - Additivi: 2 campioni da 50 ml - Composizione degli additivi (vedi spiegazioni al punto 2.3) - Indicazioni sulla proporzione della miscela 	<ul style="list-style-type: none"> - Materia prima: 2 campioni da 250 ml - Carburante: 2 campioni da 250 ml

ATTENZIONE: Se i campioni non vengono presentati, non è possibile rilasciare una prova delle esigenze ecologiche e sociali.

5. Circuito commerciale e flusso delle merci

5.1 Materie prime

A seconda del genere di materia prima, il circuito commerciale e il flusso delle merci completi devono essere indicati nell'allegato A1 o A2.

5.2 Carburanti (solo carburanti importati)

Circuito commerciale

Devono essere indicate tutte le persone coinvolte nel commercio, dal produttore del carburante fino all'importatore svizzero passando per eventuali commercianti. È possibile indicare solo un circuito commerciale per prova/carburante! Indicare sempre l'indirizzo completo.

Produttore del carburante	Commerciante 1	Commerciante 2 (esportatore)	Importatore in Svizzera
	→		→

Flusso delle merci

Deve essere indicato il flusso (percorso) delle merci dal produttore fino al confine svizzero, passando per eventuali immagazzinamenti intermedi. Devono essere indicati tutti i flussi delle merci (è perciò possibile indicare più varianti). Indicare sempre l'indirizzo completo. Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, è possibile fornire le indicazioni su un foglio separato, sulla base del seguente schema.

Produttore del carburante	Deposito 1	Deposito 2	Confine svizzero
	→		→ Importazione in Svizzera

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di aver compilato il modulo in modo veritiero.

Si impegna a comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri agenti energetici rinnovabili e al processo di produzione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche e sociali nonché i cambiamenti relativi al flusso delle merci e alle persone coinvolte nel commercio.

Conferma di aver preso atto delle spiegazioni relative al modulo.

Il richiedente informa tutte le persone coinvolte nel flusso delle merci e nel circuito commerciale riguardo alle esigenze.

Prende inoltre atto del fatto che una violazione dell'obbligo di dichiarazione, di informazione e della prova costituisce un'infrazione ai sensi della legge sull'imposizione degli oli minerali, sanzionata con una multa.

Luogo	Data	Firma giuridicamente valida
-------	------	--------------------------------------

Allegati

- Allegato A1: Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni
 - Allegato A2: Carburanti prodotti a partire da biomassa o agenti energetici rinnovabili
 - Allegato B: Prova della plausibilità dell'osservanza della legislazione sociale all'atto della produzione di biocarburanti
 - Allegato C: Dichiarazione relativa all'acquisto a norma di legge delle superfici di coltivazione delle materie prime necessarie per la produzione di biocarburanti
- Campioni di biocarburanti liquidi (secondo il punto 2.3 delle spiegazioni)
-

Spiegazioni relative al modulo 45.85

1. Basi legali

L'agevolazione fiscale per i biocarburanti è concessa se sono adempiute le esigenze ecologiche e sociali di cui all'articolo 12*b* capoverso 1 lettere a–e della legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) in combinato disposto con gli articoli 19*c* e 19*d* dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611).

Secondo l'articolo 12*b* capoverso 2 LIOm, le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d dello stesso articolo sono considerate in ogni caso soddisfatte se i biocarburanti sono prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

Se la domanda di agevolazione fiscale è accolta, la Direzione generale delle dogane comunica per scritto al richiedente il numero della prova.

Conformemente alla cifra 7.13 dell'appendice all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035), per il trattamento delle domande relative alle agevolazioni fiscali per biocarburanti viene riscosso un emolumento. Si applicano le seguenti aliquote:

– domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12 <i>b</i> capoverso 2 LIOm prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della Direzione generale delle dogane	fr. 100.00
– altre domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12 <i>b</i> capoverso 2 LIOm	fr. 300.00
– domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00

L'emolumento è dovuto anche se la domanda è rifiutata.

2. Principi

2.1 Flusso di merci segregato

I carburanti devono essere prodotti fisicamente sempre a partire dalle materie prime per le quali è stata domandata, e concessa, l'agevolazione. Una miscelazione con altre materie prime o carburanti è esclusa in qualsiasi momento (flusso di merci completamente segregato). Il bilancio di massa (come quello previsto nell'UE³), non è tollerato. Il richiedente è responsabile della segregazione delle materie prime e dei carburanti e a tal fine deve adottare misure adeguate.

2.2 Circuito commerciale e flusso delle merci

Occorre dichiarare, in maniera completa e vincolante, tutte le persone o imprese coinvolte nel flusso di merci e nel commercio per tutte le materie prime e tutti i carburanti. Ciò significa che bisogna fornire informazioni su produttori di materie prime, eventuali commercianti o immagazzinamenti intermedi, importazioni di biocarburanti e stabilimenti di fabbricazione in Svizzera.

Questo obbligo non riguarda le materie prime figuranti sulla lista positiva della Direzione generale delle dogane (nel rispetto delle relative condizioni). Ovvero per queste materie prime è possibile rinunciare a fornire indicazioni sul circuito commerciale e sul flusso di merci (dal produttore di materie prime al produttore di carburante).

È necessario presentare una domanda di agevolazione fiscale separata per ogni carburante e per ogni circuito commerciale dei carburanti provenienti da determinate materie prime.

Tutte le persone indicate al punto 5.2 del modulo, coinvolte nel commercio e nel flusso di merci, devono fornire una conferma che per il trasporto o l'immagazzinamento del carburante oggetto della domanda è rispettato l'obbligo di segregazione e che non vi è mai una miscelazione con altri carburanti.

³ Il sistema di bilancio di massa dell'UE permette di miscelare forniture di materie prime o biocarburanti con diverse caratteristiche di sostenibilità. La quantità miscelata di biocarburante, che adempie le necessarie esigenze, deve corrispondere alla quantità che può essere prelevata dalla miscela (come avviene per l'energia elettrica ecologica). Ovvero: la somma di tutte le forniture che vengono prelevate dalla miscela deve avere le stesse caratteristiche di sostenibilità nella stessa quantità della somma di tutte le forniture che sono state aggiunte alla miscela.

2.3 Campioni

In caso di biocarburanti liquidi, insieme alla domanda vanno presentati anche dei campioni. A questo proposito occorre osservare i seguenti punti:

- Nello stabilimento di fabbricazione i campioni devono essere prelevati dal serbatoio delle materie prime e da quello del carburante prodotto.
- È importante che tutti i campioni provengano dalla stessa partita.
- Per il prelievo vanno utilizzate usuali bottiglie di alluminio pulite.
- La composizione degli additivi deve indicare i singoli componenti con la percentuale in peso rispetto all'intero prodotto.
- Occorre presentare prospetti, volantini o altri documenti indicanti la proporzione di additivi e carburante nella miscela.

3. Obbligo di notifica del richiedente in caso di cambiamenti relativi alle indicazioni fornite

Il richiedente deve comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri agenti energetici rinnovabili e al processo di produzione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche e sociali nonché i cambiamenti relativi al flusso delle merci e alle persone coinvolte nel commercio (art. 19h cpv. 2 OIOM). La Direzione generale delle dogane valuta poi se deve essere presentata una nuova domanda.

4. Infrazioni

La violazione dell'obbligo di dichiarazione, di informazione, di plausibilità e della prova costituisce un'infrazione ai sensi della LIOm. Viene inoltre sanzionato con una multa chiunque fornisce dati non veritieri concernenti l'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali oppure, dopo l'ottenimento dell'agevolazione fiscale, commette un'infrazione relativa a tali esigenze. Inoltre, in questi casi l'imposta sugli oli minerali viene riscossa posticipatamente.